

Allegato A

CRITERI PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 2, DELLA L.R. 2/2016.

I contributi di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 possono essere concessi alle farmacie rurali che, nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, abbiano registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore a euro 325.000,00, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata.

Sono distinte 4 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondono contributi che aumentano al diminuire del volume d'affari come indicato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
fino a € 200.000,00	€ 12.500,00
da € 200.000,01 fino a € 250.000,00	€ 10.000,00
da € 250.000,01 fino a € 300.000,00	€ 7.500,00
da € 300.000,01 fino a € 325.000,00	€ 5.000,00

I contributi sono concessi in base alle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016.

Al fine di un'ottimale gestione delle risorse disponibili, sono disciplinati i seguenti due casi:

- a) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento: in tal caso le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio, ossia alle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi del precedente prospetto;
- b) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia superiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento: in tal caso, approvata la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, il contributo viene concesso seguendo l'ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse stanziata a bilancio. In caso di identico volume d'affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa.

Per i titolari di farmacia che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda:

- il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 365 giorni del volume d'affari registrato nel periodo di apertura effettiva;
- l'importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento,
- sono esclusi dal contributo i titolari di farmacia assegnata con la procedura di concorso straordinario e aperta nel corso dell'anno precedente.

Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

È possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia.

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione.